

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **197/1984** (ECLI:IT:COST:1984:197)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **13/06/1984**; Decisione del **09/07/1984**

Deposito del **11/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14791**

Atti decisi:

N. 197

ORDINANZA 9 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 197 del 18 luglio 1984.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo, della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa

il 21 aprile 1982 dal pretore di Rieti nei procedimenti penali riuniti a carico di Bartoli Gaetano ed altri, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 349 dell'anno 1983;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Rieti, con ordinanza del 21 aprile 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione.

Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;

che questa Corte, in aderenza alla propria consolidata giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate dallo stesso pretore di Rieti con le ordinanze nn. 5 e 72 del 1984, sul presupposto che è legittimo anche in riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e "lottizzazione", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da ultimo anche le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49 del 1980).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORRE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.